

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico agraria per la Regione Piemonte
riferito al CCNL 2021-2024**

Il giorno 8 gennaio 2024 in Torino, nella sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 sono convenuti per la sottoscrizione della seguente ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del Piemonte:

per la Regione Piemonte

l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini Marco Gabusi;

la Responsabile del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale Maria Gambino;

per UNCEM Piemonte

il Presidente Roberto Colombero;

per le Organizzazioni Sindacali

FLAI-CGIL rappresentata da Denis Vayr

FAI-CISL rappresentata da Franco Ferria

UILA-UIL rappresentata da Giuseppe Meineri

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte riferito al CCNL 2021-2024

Per la Regione Piemonte

l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche,
Difesa del Suolo, Protezione civile,

Gestione emergenza profughi ucraini: Marco Gabusi

la Responsabile del Settore Lavori in amministrazione diretta
di sistemazione idraulico-forestale,

di tutela del territorio e vivaistica forestale: Maria Gambino

Per per UNCEM Piemonte

il Presidente Roberto Colombero

Per le Organizzazioni Sindacali

FLAI-CGIL

rappresentata da Denis Vayr

FAI-CISL

rappresentata da Franco Ferria

UILA-UIL

rappresentata da Giuseppe Meineri

**IPOTESI DI
CONTRATTO INTEGRATIVO
REGIONALE
DI LAVORO**

**per i lavoratori addetti ad attività di
sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico agraria**

per la Regione Piemonte

referito al CCNL 2021-2024



IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico agraria per la Regione Piemonte
riferito al CCNL 2021-2024

Art. 1

Ambito di applicazione

(rif. artt. 1 e 2 CCNL)

1. Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro (di seguito CIR) integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 dicembre 2021 (di seguito CCNL) e si applica nell'ambito territoriale piemontese alle attività e ai rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e gli Enti di cui all'art. 1 del CCNL.
2. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il CCNL, l'accordo si applica nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, , così come previsto dall'art.7 bis del decreto legge n,120 del 2021, convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2021, n.155.
3. Al presente contratto viene aggiunta una appendice applicabile alla sola Regione Piemonte al fine di normare specifiche situazioni peculiari della Regione stessa.
4. In caso di affidamento da parte dell'amministrazione pubblica di lavori di cui al comma 1, il capitolato prevede, con clausola sanzionatoria, l'applicazione del CCNL vigente e del presente CIR.

Art. 2

Relazioni sindacali e sistema di informazioni

(rif. art. 3 CCNL)

1. Ai sensi di quanto disposto dal tredicesimo comma, lett. o) dell'articolo 2 del CCNL è costituito l'osservatorio regionale, composto dalle parti firmatarie del presente CIR, con compiti consultivi, di indirizzo e monitoraggio sulle politiche forestali.
2. L'Osservatorio è costituito da 3 rappresentanti della Regione Piemonte, 2 rappresentanti delle Unioni montane, 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali così suddivisi:
 - due rappresentanti della FLAI-CGIL,
 - due rappresentanti della FAI-CISL,
 - un rappresentante della UILA-UIL;ne fanno parte altresì, previa designazione degli organismi di appartenenza, 2 membri del Comitato Tecnico Regionale per le foreste e il legno, 1 del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari (DIISAFA). E' presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e foreste e si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di ciascuna rappresentanza.
3. E' istituito altresì il Comitato paritetico regionale, per lo svolgimento a livello regionale dei compiti di cui all'art. 3, primo comma lett. A) del CCNL.
4. Il Comitato paritetico regionale è composto da:
 - due rappresentanti della FLAI-CGIL,
 - due rappresentanti della FAI-CISL,
 - un rappresentante della UILA-UIL,
 - un rappresentante di UNCEM,
 - tre rappresentanti dell'Ente Regione Piemonte, ed è presieduto dall'Assessore regionale con

delega per gli addetti forestali (o suo delegato).

5. Il CPR si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CPR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

6. Il CPR fornisce l'interpretazione autentica del presente CIR, esperisce i tentativi di risoluzione delle problematiche collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale e svolge, in quanto compatibili con il livello regionale, gli altri compiti previsti dall'articolo 3, lett. A del CCNL.

7. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a valutare la costituzione dell'Ente bilaterale di settore.

Art. 3

Diritti sindacali

(rif. artt. 4 e 5 CCNL)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del CCNL le parti concordano quanto segue:

a) riunioni in azienda: il limite di 13 ore annue previsto per le riunioni in azienda è da intendersi quale limite individuale annuale, non superabile anche quando il lavoratore sia occupato durante l'anno in più unità produttive o presso diversi datori di lavoro;

b) permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970):

- la maggiorazione di tre ore mensili previste dall'art. 4, lett. C), del CCNL matura anche nei periodi di assenza per malattia o infortunio;

- i nominativi dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIR sono comunicati per iscritto all'Ente datore di lavoro;

c) permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari (art. 30, L. n. 300/1970): i nominativi dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIR sono comunicati per iscritto al datore di lavoro. Il lavoratore che intende esercitare il diritto alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi presenta al datore di lavoro almeno 24 ore prima comunicazione scritta corredata dalla relativa convocazione.

d) distacchi sindacali: ai lavoratori è riconosciuto, oltre ai permessi sopra previsti un distacco per un numero di giornate complessivo pari al numero dei lavoratori delle unità produttive. La suddivisione delle giornate tra le OO.SS. è effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri da esse stabiliti. In mancanza di comunicazione, alla suddivisione provvede il datore di lavoro in modo proporzionale alle deleghe sindacali e ne informa tempestivamente le OO.SS. Contestualmente alla comunicazione della suddivisione delle giornate di distacco o, nel caso di suddivisione effettuata dal datore di lavoro, entro 15 giorni dall'avvenuta informativa, le OO.SS. comunicano al datore di lavoro il nominativo dei lavoratori che ne usufruiranno. La fruizione da parte di ciascuna O.S. delle giornate di distacco avviene previa comunicazione all'ente datore di lavoro almeno 15 giorni prima della decorrenza, con indicazione del periodo di fruizione e del nominativo del lavoratore distaccato.

2. I lavoratori in distacco sindacale nazionale non possono accedere ai corsi di formazione previsti dal datore di lavoro.

3. I dati sull'impiego dei permessi sindacali sono esaminati in sede di Comitato paritetico regionale.

Art. 4

Contributi per l'assistenza contrattuale. Delega sindacale

1. E' confermato il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale che sarà trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori e versato alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori firmatarie del presente C.I.R. nella misura, nelle forme e nei modi indicati dal regolamento allegato A, che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Le parti convengono che la delega sindacale sottoscritta dal lavoratore a tempo determinato abbia validità nelle successive chiamate, salvaguardando, in questo modo, la volontà già espressa dal lavoratore, salva espressa revoca da parte del lavoratore stesso.
3. Le parti concordano che nei confronti degli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, l'azienda è tenuta ad operare la trattenuta per contributi sindacali pari al 1% del salario lordo risultante dalla busta paga (paga base, contingenza, scatti, tredicesima e quattordicesima mensilità)

Art. 5

Garanzie occupazionali

(rif. art. 48 CCNL)

1. Il datore di lavoro può procedere all'assunzione di operai a tempo determinato (OTD), compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente in tema di lavoro a tempo determinato, per un numero di giornate pari a 164 giornate contributive, garantendo la riassunzione degli operai che hanno lavorato nell'anno precedente e, qualora questi non siano in numero sufficiente a coprire le esigenze, all'assunzione di nuovi operai.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il datore di lavoro dà comunicazione della riassunzione agli operai occupati nell'anno precedente. Il diritto alla riassunzione decade in caso di mancato e ingiustificato riscontro all'avviso di chiamata al lavoro.
3. Le parti datoriali si impegnano comunque ad assumere gli operai forestali residenti nelle zone montane, collinari o negli ambiti ove ricadono i cantieri forestali.

Art. 6

Orario di lavoro

(rif. artt. 9 e 50 CCNL)

1. L'orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della legge n. 37 del 16 febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma precedente è considerato straordinario.
3. L'orario di lavoro degli impiegati è articolato, di norma, in 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì. Su richiesta dell'impiegato al datore di lavoro e compatibilmente con l'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi, può essere applicato l'orario flessibile settimanale, con possibilità di prestare fino a nove ore di lavoro dal lunedì al giovedì e al venerdì un minimo di quattro ore a completamento dell'orario settimanale. Con separati accordi aziendali tra le parti, può essere prevista e disciplinata la possibilità di consentire la prestazione lavorativa in telelavoro.
4. L'orario di lavoro degli operai è articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, di norma dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdì, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00. La definizione di diverse articolazioni dell'orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali tra le OO.SS. e gli enti datori di lavoro stipulanti il presente CIR, al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta



ferma la previsione di una pausa pranzo pari ad un'ora e nel caso di orario continuato pari a mezz'ora.

5. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell'articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti attingendo dal monte-ore cumulativo individuale, secondo quanto stabilito in accordi aziendali. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell'anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.

6. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è considerato orario di lavoro.

7. Le parti concordano di demandare ad accordi tra OO.SS. e datore di lavoro l'eventuale aumento della percentuale di posti destinabili al rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall'articolo 6 del CCNL, che non dovrà comunque superare il 15% degli operai a tempo indeterminato.

Art. 7

Festività

(rif. art. 11 CCNL)

1. In applicazione dell'articolo 11, sesto comma del CCNL le parti convengono che la festività del 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuita nella misura di 6,50 ore anche se cade di sabato.

2. Le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) si aggiungono alle giornate di ferie di cui all'articolo 12 del CCNL e devono essere fruito nel corso dell'anno.

Art. 8

Ferie

(rif. art. 12 CCNL)

1. Ai sensi dell'art. 12 CCNL ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 22 giorni di ferie retribuite per ogni anno a cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente CIR.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del CCNL, i periodi di ferie sono concordati tra il datore di lavoro e i lavoratori entro il 30 aprile di ciascun anno e devono comprendere almeno un periodo di due settimane continuative, pari a 10 giorni lavorativi.

3. Le ferie devono essere fruito nel corso dell'anno in cui sono maturate. Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, le ferie non siano state fruito nel corso dell'anno, dovranno esserlo entro 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 6 del CCNL.

Art. 9

Permessi straordinari

(rif. artt. 38 e 51 CCNL)

1. Il permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o parente entro il secondo grado previsto dal CCNL è esteso al personale a tempo determinato.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del CCNL, agli operai a tempo indeterminato è riconosciuto un monte ore di permessi retribuito pari a 24 ore, fruibile anche per frazioni di



giornata con un minimo di un'ora. Agli operai a tempo determinato è riconosciuto un monte ore di permessi retribuiti pari a 16 ore.

3. In caso di esigenze personali, i lavoratori a tempo determinato possono fruire di 12 giorni di permesso non retribuito qualora abbiano un contratto di durata tra le 101 e le 164 giornate e di 6 giorni per contratti di durata inferiore.

4. Agli impiegati a tempo indeterminato sono riconosciuti 7 giorni di permesso straordinario retribuito per giustificati motivi familiari o personali. Tali permessi sono fruibili anche in ore o frazioni di ora con un minimo di 15 minuti.

5. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere autorizzata per iscritto dal datore di lavoro (o suo delegato), compatibilmente con le esigenze di servizio. A tal fine i lavoratori presentano domanda con congruo anticipo rispetto alla data di fruizione.

Art. 10

Mensilità aggiuntive

(13a e 14) (rif. art. 14 CCNL)

1. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13^a e 14^a mensilità così come previsto dal CCNL.

2. Per ogni giornata di CISOA l'importo di tali mensilità è ridotto di un coefficiente pari a 0,4 dell'orario giornaliero.

Art. 11

Mezzi di trasporto e centri di raccolta

(rif. artt. 15 e 54 CCNL)

1. Il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro dal centro di raccolta.

2. Il prelievo dei lavoratori può anche essere effettuato lungo il percorso dell'automezzo aziendale fino al luogo di lavoro.

3. Per centro di raccolta si intende il luogo presso il quale convergono autonomamente i lavoratori e dal quale si conteggia il rimborso chilometrico di cui all'art. 13 spettante al lavoratore qualora non siano disponibili i mezzi di trasporto di cui al comma 1.

4. Per gli operai assegnati in via continuativa ad impianti fissi, quali i vivai forestali, il centro di raccolta è individuato nella stessa struttura dove stabilmente si svolge l'attività.

5. L'individuazione dei centri di raccolta deve essere funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità aziendale.

Art. 12

Uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico

(rif. art. 54 CCNL)

1. Nell'ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, il mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro non sia disponibile, il direttore dei lavori, su proposta del capo squadra, previa volontà dei lavoratori individuati, organizza il trasporto degli stessi utilizzando il minor numero di automezzi privati. In tal caso al lavoratore spetta il rimborso chilometrico dal centro di raccolta al cantiere.

2. Al lavoratore che, qualora il mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro non sia disponibile, mette a disposizione il proprio mezzo per il trasporto dei lavoratori di tutta la squadra e delle attrezzature della stessa, spetta un rimborso pari ad un quinto del costo del carburante, per ogni chilometro percorso dalla propria abitazione fino al luogo di lavoro ed è riconosciuta altresì un'indennità giornaliera di 5,00 euro.



3. Il rimborso di cui ai commi 1 e 2 non compete al lavoratore che utilizzi il mezzo proprio per esigenze personali, quali fruizione di permessi personali o riposi compensativi.
4. Entro fine gennaio e fine luglio di ogni anno il valore di riferimento per il computo del rimborso di cui al comma 1, sarà individuato dal datore di lavoro nel valore medio tra i rilievi effettuati presso 5 distributori di ogni Provincia alla data dei 15 gennaio e 15 luglio.
5. Il rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.

Art. 13

Missioni e trasferte

(rif. art. 16 CCNL)

1. In applicazione dell'articolo 16 del CCNL, al dipendente che svolge attività di formazione o attività lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio, oltre alle eventuali spese di viaggio e di pernottamento, viene riconosciuto un rimborso spese forfettario pari ad euro 14,00 o, in alternativa, un rimborso fino alla concorrenza di euro 22,66 per ogni pasto documentato. In tali casi, non sono riconosciuti il buono pasto o l'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 14

Congedo matrimoniale

(rif. art. 17 CCNL)

1. Il permesso retribuito per matrimonio o unioni legalmente riconosciute previsto dell'art. 17 del CCNL per il lavoratori a tempo indeterminato è esteso anche ai lavoratori a tempo determinato, che ne fruiscono in costanza di rapporto di lavoro.
2. Il permesso retribuito di cui al comma 1 può essere fruito entro trenta giorni successivi alla data dell'evento.

Art. 15

Formazione professionale

(rif. art. 21 CCNL)

1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono obiettivo rilevante e prioritario, le parti concordano sulla necessità di programmare percorsi formativi attraverso l'avvio o l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento, oltre a programmi formativi, mirati ai lavoratori e agli RLS, volti a migliorare la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il datore di lavoro tiene informati i lavoratori, attraverso apposite comunicazioni sui corsi di formazione programmati e garantisce pari opportunità di accesso ai corsi medesimi.

Art. 16

Istruttori forestali

(rif. art. 49 CCNL)

1. Le parti riconoscono la qualifica professionale dell'istruttore forestale, come definita dalla

Art. 17

Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliera (rif. artt. 35 e 49 CCNL)

1. Le parti rilevano che le figure professionali contemplate all'art. 35 e 49 del CCNL non necessitano di integrazioni.
2. Le parti stabiliscono di inquadrare al quinto livello specializzati super:
 - a) gli istruttori forestali;
 - b) gli operai responsabili di vivaio;
 - c) gli operai con incarico di capo-operaio;
 - d) gli operai con incarico di capo squadra;
 - e) gli operatori di macchine complesse per il movimento terra, manovratori di teleferiche e gru a cavo (per macchine complesse per il movimento terra si intendono quelle per le quali è obbligatoria l'abilitazione degli operatori a seguito della specifica formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012);
 - f) gli operatori addetti a lavori in parete e tree climbing.
3. Ai dipendenti di cui al comma 2 è riconosciuta l'indennità di alta professionalità prevista dall'articolo 49 del CCNL, per 14 mensilità, così determinata:
 - 100,00 euro per gli istruttori forestali capo corso, per gli operai responsabili di vivaio, per gli operai con incarico di capo squadra e per gli operai con incarico di capo-operaio;
 - 90,00 euro per gli istruttori forestali;
4. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto a più indennità di alta professionalità in virtù della qualifica posseduta o dell'incarico ricoperto, allo stesso compete esclusivamente l'indennità di alta professionalità di importo maggiore.
5. Sono, inoltre, riconosciute le seguenti indennità giornaliera:
 - 100,00 euro per ciascuna giornata formativa effettuata;
 - 5,00 euro ai lavoratori di cui al comma 2, lettere e) e f) per ogni giornata nella quale venga svolta rispettivamente l'attività di operatore di macchine complesse per il movimento terra, manovratore di teleferiche e gru a cavo o di operatore addetto a lavori in parete e tree-climbing;
 - 3,85 euro ai lavoratori di cui al comma 2, lettere b) per ogni giornata nella quale venga svolta l'attività di responsabile di vivaio.
6. Le parti convengono che i lavoratori con contratto a tempo determinato, qualora riassunti, mantengano la qualifica in precedenza già acquisita.

Art. 18

(Caposquadra)

1. L'incarico di caposquadra può essere attribuito a operai inquadrati nel V livello a tempo indeterminato, salvo che per le squadre istituite per esigenze esclusivamente stagionali, per le quali il capo squadra può essere anche un lavoratore OTD.
2. Il caposquadra svolge la funzione di preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
3. L'incarico di caposquadra è attribuito a seguito di selezione comparativa interna al personale in possesso di requisiti di esperienza, professionalità, capacità gestionale ed anzianità di servizio. L'incarico ha carattere temporaneo e può essere revocato fornendo motivata giustificazione.
4. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza temporanea del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Al lavoratore così individuato è corrisposta un'indennità fissa pari ad euro



6,00 per ogni giornata di sostituzione del caposquadra.

Art. 19

Salario integrativo regionale

(rif. artt. 39 e 52 CCNL)

1. Dal 1° gennaio 2023 il salario integrativo regionale (SIR) viene elevato degli importi sotto indicati:

Qualifica	Incremento del SIR dal 01.01.2023
Operaio comune 1° livello	35,01
Operaio qualificato 2° livello	38,93
Op. qualif. super 3° livello	40,69
Op. specializzato 4° livello	43,14
Op. special. super 5° livello	48,54
Impiegato 1° livello	35,18
Impiegato 2° livello	38,93
Impiegato 3° livello	43,60
Impiegato 4° livello	49,04
Impiegato 5° livello	56,63
Impiegato 6° livello	69,11

2. La retribuzione lorda complessiva risulta pertanto come da tabella All. B. Oltre a quanto stabilito dall'art. 41 del vigente CCNL per gli impiegati, agli operai a tempo indeterminato già in servizio e di nuova assunzione fino alla scadenza contrattuale viene riconfermato il diritto a tre scatti di anzianità già previsto dalla precedente contrattazione integrativa.

3. Gli scatti di anzianità di cui al comma 2 vengono corrisposti in cifra fissa mensile nella seguente misura:

Qualifica	Anzianità di servizio		
	anni 2	anni 4	anni 6
Operaio comune 1° livello	€ 23,24	€ 46,48	€ 69,72
Operaio qualificato 2° livello	€ 24,79	€ 49,58	€ 74,37
Op. qualif. super 3° livello	€ 25,57	€ 51,13	€ 76,70
Op. specializzato 4° livello	€ 26,34	€ 52,68	€ 79,02
Op. special. super 5° livello	€ 27,89	€ 55,78	€ 83,67

Art. 20

Indennità di funzione agli impiegati forestali

(rif. art. 36 CCNL)

1. Agli impiegati a tempo indeterminato individuati come quadri per lo svolgimento delle funzioni descritte all'articolo 36 lett. a) del CCNL è riconosciuta un'indennità mensile di euro 200,00.

2. Agli impiegati può essere riconosciuta un'indennità fissa annua, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di funzioni svolte.

3. L'individuazione delle funzioni e l'importo dell'indennità è demandata a specifici accordi aziendali.

4. L'attribuzione della qualifica di quadro e le funzioni attribuite che danno diritto all'indennità di cui al comma 2 devono risultare da un formale atto di assegnazione da parte del datore di lavoro.

5. L'indennità di cui al comma 2 è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per



almeno sei mesi nell'anno.

6. Agli impiegati che prestano servizio con contratto di lavoro part-time l'indennità è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato.

Art. 21

Indennità di mensa

(rif. art. 58 CCNL)

1. Al lavoratore viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa erogata in forma di buono pasto elettronico di importo giornaliero pari a € 7,00.
2. L'indennità sostitutiva di mensa viene erogata il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro, anche in sostituzione del ricovero ad uso mensa.

Art. 22

Assicurazioni sociali, anticipazione e integrazione trattamenti

(rif. artt. 60 e 61 CCNL)

1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato verranno anticipati i trattamenti di malattia, infortunio, C.I.S.O.A, per un importo non superiore al T.F.R. maturato.
2. I lavoratori che non intendano fruire di tale istituto contrattuale dovranno farne richiesta scritta al datore di lavoro.
3. I lavoratori sono tenuti a segnalare con immediatezza al datore di lavoro la corresponsione di tali somme da parte degli organi previdenziali, al fine di consentire il recupero dei trattamenti anticipati.
4. Trascorsi i 3 mesi dall'anticipazione dei trattamenti di malattia, infortunio e CISOA, qualora il lavoratore non abbia ancora comunicato l'avvenuta corresponsione di tali somme, il datore di lavoro si informa direttamente presso l'Ente e provvede al recupero in base all'effettiva corresponsione o meno da parte degli Istituti.
5. In ogni caso, nel mese di dicembre di ogni anno verrà eseguito il recupero a conguaglio di quanto precedentemente anticipato.
6. Inoltre le parti, al fine di pervenire al pagamento diretto ai propri dipendenti, di tutte quelle somme a carico dell'INPS (assegni nucleo familiare e maternità) e INAIL, si impegnano a costituire una commissione bilaterale per definire e concordare con gli istituti a livello regionale il rimborso diretto all'Ente per le somme anticipate.
7. Agli operai assunti a tempo determinato ed indeterminato sarà erogata l'indennità di malattia riferita ai primi tre giorni (carenza).
8. Le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino al 100% della retribuzione in caso di infortunio e fino all'80% in caso di malattia. Per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino al 90% della retribuzione a partire dall'undicesimo giorno.

Art. 23

Conservazione del posto

(rif. art. 62 CCNL)

1. Trascorso il periodo di conservazione del posto, previsto dal CCNL all'art. 62 e per i soli casi ivi contemplati di malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi.
2. In caso di infortunio sul lavoro e in caso di patologie oncologiche o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti, la conservazione del posto è mantenuta sino guarigione clinica.



Art. 24

Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale

(rif. artt. 22 e 55 CCNL)

1. A tutti i lavoratori sono forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale è fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 25

Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro

(rif. art. 59 CCNL)

1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato giunto al posto di lavoro non possa, per avversità atmosferiche, iniziare la prestazione o la stessa abbia durata inferiore a due ore, ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.
2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia durata superiore alle due ore e non oltre la pausa pomeridiana, il lavoratore ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; qualora la prestazione venga ripresa nel pomeriggio e poi sospesa, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 26

Ambiente e salute e indennità per lavori disagiati

(rif. art. 9, 22 e 53 CCNL)

1. In applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 22 del CCNL sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
 - manipolazione ed uso di presidi sanitari;
 - carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
 - lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
 - spicconatura continua di zone rocciose;
 - carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
 - taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
 - utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere.
5. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere e per le ore residue devono essere adibiti ad altre attività. I lavori in acqua sono quelli effettuati in via continuativa o prevalente con i piedi immersi in acqua, neve o melma, che richiedano l'uso di adeguati D.P.I. L'indennità prevista dall'art. 53 del CCNL è corrisposta limitatamente all'effettiva durata dell'attività lavorativa svolta in acqua.
6. L'indennità prevista dall'art. 53, lett. b) del CCNL è corrisposta limitatamente all'effettiva durata del lavoro svolto in alta montagna, escluso quindi il tempo occorrente per raggiungere o allontanarsi dal cantiere con mezzi di trasporto.



Art. 27
Sicurezza sul lavoro
(rif. art. 22 CCNL)

1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dagli stessi, verifica le situazioni di rischio, controlla il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
3. Per la disciplina dell'attività degli RLS all'interno dell'azienda si rinvia all'allegato G del CCNL .

Art. 28
Attività di spegnimento degli incendi boschivi e in caso di calamità naturali
(rif. artt. 56 e 57 CCNL)

1. Tenuto conto che le attività di spegnimento incendi boschivi e di protezione civile sono organizzate su basi di volontariato, agli operai che vengono chiamati a svolgere dette attività o a partecipare ad esercitazioni ed addestramento per lo svolgimento delle stesse è riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del CCNL.

Art. 29
Corresponsione dei salari e degli stipendi

1. I salari e gli stipendi saranno corrisposti in tempi certi e regolari, mediante bonifico bancario entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. In caso di eccezionali situazioni che non consentano il rispetto della suddetta scadenza, verrà data tempestiva comunicazione.

Art. 30
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CIR si fa riferimento al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2021/2024 sottoscritto in Roma in data 9 dicembre 2021.

Art. 31
Applicazione

1. Le norme contenute nel presente contratto trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo la facoltà di ciascuna delle parti di formulare disdetta, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza.



Allegato A

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE

Art. 1

Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l'inoltro all'Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all'allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

Art. 3

L'importo della ritenuta da effettuarsi sull'ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.



15

Allegato B – RETRIBUZIONI LORDE ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAUCIO AGRARIA

REGIONE PIEMONTE

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	PAGA BASE CCNL	S.I.R. al 31.12.2022	AUMENTO	S.I.R. al 01.01.2023	3 [^] ELEM.	TOTALE RETRIBUZIONE LORDA
1 [^] LIVELLO COMUNE	€ 7,4063	€ 1,4706	€ 0,2072	€ 1,6778	€ 2,8488	€ 11,9328
2 [^] LIV. QUALIFICATO	€ 8,0246	€ 1,6151	€ 0,2304	€ 1,8455	€ 3,0953	€ 12,9653
3 [^] LIVELLO QUALIFICATO SUPER	€ 8,2209	€ 1,6788	€ 0,2408	€ 1,9196	€ 3,1800	€ 13,3205
4 [^] LIVELLO SPECIALIZZATO	€ 8,5916	€ 1,7689	€ 0,2553	€ 2,0242	€ 3,3291	€ 13,9449
5 [^] LIVELLO SPECIALIZZATO SUPER	€ 9,1256	€ 1,9596	€ 0,2872	€ 2,2468	€ 3,5664	€ 14,9388

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

QUALIFICA	PAGA BASE CCNL	S.I.R. al 31.12.2022	AUMENTO	S.I.R. al 01.01.2023		TOTALE RETRIBUZIONE LORDA
1 [^] LIVELLO COMUNE	€ 1.251,66	€ 248,53	€ 35,01	€ 283,54		€ 1.535,20
2 [^] LIVELLO QUALIFICATO	€ 1.356,16	€ 272,96	€ 38,93	€ 311,89		€ 1.668,05
3 [^] LIVELLO QUALIFICATO SUPER	€ 1.389,33	€ 283,71	€ 40,69	€ 324,40		€ 1.713,73
4 [^] LIVELLO SPECIALIZZATO	€ 1.451,98	€ 298,94	€ 43,14	€ 342,08		€ 1.794,06
5 [^] LIVELLO SPECIALIZZATO SUPER	€ 1.542,22	€ 331,18	€ 48,54	€ 379,72		€ 1.921,94

IMPIEGATI

QUALIFICA	PAGA BASE CCNL	S.I.R. al 31.12.2022	AUMENTO	S.I.R. al 01.01.2023		TOTALE RETRIBUZIONE LORDA
1 [^] LIVELLO	€ 1.251,66	€ 247,27	€ 35,18	€ 282,45		€ 1.534,11
2 [^] LIVELLO	€ 1.353,46	€ 270,56	€ 38,93	€ 309,49		€ 1.662,95
3 [^] LIVELLO	€ 1.435,80	€ 298,57	€ 43,60	€ 342,17		€ 1.777,97
4 [^] LIVELLO	€ 1.527,70	€ 330,72	€ 49,04	€ 379,76		€ 1.907,46
5 [^] LIVELLO	€ 1.660,95	€ 376,05	€ 56,63	€ 432,68		€ 2.093,63
6 [^] LIVELLO	€ 1.906,06	€ 450,90	€ 69,11	€ 520,01		€ 2.426,07

APPENDICE al
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico agraria per la Regione Piemonte

da applicare ai dipendenti della Regione Piemonte

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente appendice si applica agli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte per i quali il CIR è integrato dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Attività

1. Gli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte eseguono le attività di cui all'articolo 1 del CCNL e quelle ad esse connesse, in particolare:

- sorveglianza e interventi di prevenzione idrogeologica;
- manutenzione degli alvei fluviali di competenza regionale;
- opere di ingegneria naturalistica;
- interventi forestali in caso di calamità naturali a supporto delle attività d'emergenza;
- interventi per la prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione di aree forestali danneggiate e di ripristino nelle fasi di post-emergenza;
- sistemazione e manutenzione di sentieri e piste forestali;
- manutenzione di fabbricati e impianti di proprietà regionale;
- manutenzione e gestione di parchi e giardini di proprietà regionale;
- produzione di piante forestali nei vivai regionali;
- difesa fitosanitaria, ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate;
- altre attività previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 3

Comitato tecnico regionale

1. Per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello aziendale è istituito il Comitato tecnico regionale (CTR).


2. Al CTR sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale;
- b) proporre i criteri per l'individuazione o la modifica dei centri di raccolta e degli ambiti territoriali;
- c) ogni altra questione espressamente rinviata dal CIR.

3. Il CTR opera inoltre quale organismo di confronto tra le OO.SS. e l'ente Regione quale datore di lavoro per l'esame degli aspetti tecnici riguardanti, anche a livello territoriale provinciale, l'organizzazione del lavoro, la tipologia degli interventi, i livelli occupazionali, le esigenze formative, la sicurezza sul lavoro. Nell'ambito del CTR sono formulate inoltre proposte al datore di lavoro in merito alle tematiche di cui al primo periodo, nonché per la definizione del calendario annuale dei lavori, delle festività e delle assunzioni del personale OTD.

4. Il CTR è composto da:

- due rappresentanti della FLAI-CGIL,



- due rappresentanti della FAI-CISL,
- un rappresentante della UILA-UIL,
- tre rappresentanti della Regione ed è presieduto dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di gestione degli addetti forestali (o suo delegato).

Al CTR possono partecipare con funzione consultiva ulteriori rappresentanti delle OO.SS. qualora sia necessario per esprimere proposte o problematiche specifiche delle singole aree territoriali.

5. Il CTR si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di marzo ed entro la fine di settembre. Il CTR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Le deliberazioni assunte all'unanimità risultanti dal verbale hanno efficacia vincolante tra le parti.

Art. 4

Diritti sindacali

(rif. art. 3 CIR)

1. Ad integrazione delle disposizioni del CIR le parti concordano quanto segue:

a) riunioni in azienda:

l'ordine del giorno dell'assemblea retribuita, il luogo e l'orario del suo svolgimento con l'elenco nominativo degli eventuali dirigenti sindacali esterni che vi partecipano, sono inoltrati alla Regione con almeno 48 ore di anticipo da parte dell'organizzazione sindacale proponente.

b) rappresentanze sindacali:

per la definizione del numero dei rappresentanti sindacali per i lavoratori dipendenti dall'Ente Regione, l'unità produttiva è individuata nell'intero territorio regionale; in considerazione dell'organizzazione aziendale per aree territoriali, i dirigenti RSA/RSU sono individuati in un massimo di 7 per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuna area territoriale provinciale qui specificata: Alessandria-Asti, Cuneo, Biella-Vercelli, Novara-VCO, Torino;

c) permessi sindacali retribuiti(art. 23 L. 300/1970):

le parti concordano che i rappresentanti sindacali aziendali potranno usufruire di permessi retribuiti pari complessivamente a duemila ore annue (monte ore), sino all'esaurimento del monte ore stesso; la suddivisione del monte ore tra le OO.SS. è effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri da esse stabiliti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le OO.SS. comunicano alla Regione Piemonte la suddivisione del monte ore dei permessi sindacali. In mancanza di comunicazione, alla suddivisione provvede la Regione in modo proporzionale alle deleghe sindacali e ne informa tempestivamente le OO.SS.; anche in tal caso, la ripartizione del monte ore sarà effettuata da ciascuna O.S.

Contestualmente alla comunicazione della suddivisione del monte ore dei permessi sindacali o, nel caso di suddivisione effettuata dalla Regione, entro 15 giorni dall'avvenuta informativa, le OO.SS. comunicano alla Regione il nominativo dei lavoratori che ne usufruiranno.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto al permesso retribuito deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno 24 ore prima, tramite le OO.SS. provinciali di appartenenza.

d) distacchi sindacali: in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. d) del CIR, il distacco è riconosciuto ai lavoratori per un numero di giornate complessivo pari a 600 annue. La suddivisione delle giornate tra le OO.SS. è effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri da esse stabiliti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le OO.SS. comunicano alla Regione Piemonte la suddivisione delle giornate di distacco. In mancanza di comunicazione, alla suddivisione provvede la Regione in modo proporzionale alle deleghe sindacali e ne informa tempestivamente le OO.SS. Contestualmente alla comunicazione della suddivisione delle giornate di distacco o, nel caso di suddivisione effettuata dalla Regione, entro 15 giorni dall'avvenuta informativa, le OO.SS. comunicano alla Regione il

nominativo dei lavoratori che ne usufruiranno.

La fruizione da parte di ciascuna O.S. delle giornate di distacco avviene previa comunicazione alla Regione almeno 15 giorni prima della decorrenza, con indicazione del periodo di fruizione e del nominativo del lavoratore distaccato.

2. I lavoratori che fruiscono di giornate di distacco e/o di permesso sindacale per l'intero anno lavorativo non possono accedere ai corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.

3. I dati sull'impiego dei permessi sindacali sono esaminati in sede di Comitato tecnico regionale.

Art. 5

Garanzie occupazionali

(rif. art. 5 CIR)

1. La Regione Piemonte assume gli operai forestali a tempo determinato secondo quanto previsto nel piano del fabbisogno approvato dalla Giunta regionale, compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente in tema di lavoro a tempo determinato. Procedo alla riassunzione per 164 giornate contributive degli operai che hanno lavorato nell'anno precedente e provvede a nuove assunzioni, ferme restando la sussistenza di disponibilità di bilancio e le necessità operative e organizzative del settore idraulico-forestale.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Regione Piemonte dà comunicazione della riassunzione agli operai occupati nell'anno precedente. Il diritto alla riassunzione decade in caso di mancato e ingiustificato riscontro all'avviso di chiamata al lavoro.

3. La Regione Piemonte provvede ad assumere operai a tempo indeterminato in sostituzione di quelli cessati dall'attività secondo quanto previsto nel piano dei fabbisogni approvato dalla Giunta, compatibilmente con la necessaria disponibilità di bilancio e le necessità operative e organizzative del settore idraulico-forestale, anche attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro degli OTD in forza alla Regione Piemonte, a seguito di selezione attuata nel rispetto di criteri di imparzialità e buon andamento che tengano conto delle esigenze funzionali della Regione, della distribuzione territoriale dei cantieri e degli impianti, dell'anzianità di servizio dei lavoratori e della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi.

4. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato la Regione applicherà il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, come previsto dalla disposizione di legge vigenti.

Art. 6

Orario di lavoro

(rif. art. 6 CIR)

1. L'orario di lavoro degli operai addetti ai cantieri forestali ha inizio nel momento in cui viene raggiunto il centro di raccolta, come individuato ai sensi dell'articolo 11 del CIR e dell'articolo 10 della presente appendice. E' comunque garantita una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro dal lunedì al giovedì e di sei ore il venerdì.

2. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro e può confluire nel monte ore di cui al comma 6 dell'art. 5 del CIR per un massimo di trenta ore all'anno o essere retribuito nei limiti del numero massimo di ore stabilito ogni anno dall'amministrazione, sentito il Comitato tecnico regionale.

3. L'orario di lavoro degli impiegati è flessibile tra le ore 8,00 e le ore 10,00 con pausa pranzo, della durata minima di 30 minuti e massima di un'ora e mezza da fruire tra le 12,00 e le 14,00.

4. La Regione, d'intesa con le OO.SS., provvederà a disciplinare il rapporto di lavoro a tempo parziale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del CCNL e ad adeguare



conseguentemente i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere.

5. La definizione di diverse articolazioni dell'orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali con le OO.SS. al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa mensa pari ad un'ora e nel caso di orario continuato pari a mezz'ora.

6. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell'articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti per un massimo di trenta ore all'anno, da attingere dal monte-ore cumulativo individuale. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell'anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.

Art. 7

Festività

(rif. art. 7 CIR)

1. Le parti convengono che, in considerazione dell'organizzazione della Regione, per i lavoratori da essa dipendenti, la festività del Santo Patrono sia quella della città capoluogo di provincia in cui ha sede l'ambito territoriale di riferimento della squadra.

Art. 8

Permessi straordinari

(rif. art. 9 CIR)

1. Fatti salvi i casi in cui è riconosciuto il diritto a permessi straordinari per specifiche e documentate motivazioni e salvo quanto disposto al comma 2, i lavoratori con contratto a tempo determinato non possono fruire di interruzioni del lavoro.

2. In caso di esigenze personali, previa richiesta da presentare con congruo preavviso al datore di lavoro (o suo delegato), i lavoratori a tempo determinato possono fruire concordandoli di 12 giorni di permesso non retribuito qualora abbiano un contratto di durata tra le 101 e le 164 giornate e di sei giorni per contratti di durata inferiore.

Art. 9

Centri di raccolta

(art.11 CIR)

1. Per gli operai addetti a lavori che comportino interventi sul territorio con spostamenti di cantiere, l'individuazione dei centri di raccolta è effettuata d'intesa tra le OO.SS. e il datore di lavoro.

2. La Regione si impegna ad assumere i lavoratori nelle squadre la cui operatività risulta più vicina alla loro residenza.

Art. 10

Trattamento di missione e trasferta

(rif. art. 13 CIR)

1. L'ambito territoriale di operatività di ciascuna squadra costituisce la sede di lavoro del lavoratore ad essa assegnato ai fini dell'erogazione del trattamento di missione e trasferta.

2. Al personale che svolge attività di formazione o lavorativa fuori dall'abituale sede di servizio



competete:

- il rimborso delle spese sostenute per il viaggio (mezzi pubblici o rimborso chilometrico se non disponibile il mezzo di servizio);

Per le missioni di durata sino alle 12 ore, in alternativa:

- il rimborso per un pasto fino a € 22,66

- l'indennità forfettaria per le spese di vitto pari ad euro 14,00 in sostituzione del buono mensa;

Per le missioni di durata superiore alle 12 ore, in alternativa:

- il rimborso per due pasti fino a € 45,32;

- l'indennità forfettaria per le spese di vitto pari ad euro 28,00 in sostituzione del buono mensa e il rimborso per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle.

3. Nel caso in cui durante la missione o la trasferta sia compreso il pasto, non è riconosciuta l'indennità forfettaria.

4. Nel caso in cui, per particolari ed eccezionali situazioni operative, non sia possibile fruire durante le trasferte dei pasti e del pernottamento per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione, è riconosciuta la corresponsione di una somma forfettaria di € 28,00 lordi giornalieri in caso di solo vitto o di € 35,00 lordi giornalieri in caso di vitto e pernottamento.

5. Costituisce lavoro straordinario il tempo effettivamente lavorato oltre il normale orario giornaliero. Il tempo occorrente per il viaggio è considerato orario di lavoro ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro giornaliero, ma non ai fini del lavoro straordinario.

6. La Regione definisce, previa informativa alle OO.SS., la disciplina di dettaglio per l'applicazione del presente articolo, individuando anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché le casistiche riconducibili a quanto previsto al comma 4.

Art. 11

Istruttori forestali

(rif. art. 15 CIR)

1. La Regione Piemonte si impegna a garantire agli istruttori forestali formalmente individuati, la possibilità di espletare la quantità di giornate di attività formativa necessaria per il mantenimento della qualifica ai sensi della D.G.R. 121-15125 del 17 marzo 2005 e smi., compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art. 12

Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere

(rif. art. 17 CIR)

1. Ai fini del riconoscimento delle rispettive indennità, la Regione individua con proprio provvedimento i lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 17 del CIR, in numero congruo con le esigenze organizzative dei cantieri e dei vivai.

Art. 13

Caposquadra

(rif. art. 18 CIR)

1. In deroga a quanto previsto dal CIR, per contingenti esigenze operative l'incarico di caposquadra può essere attribuito anche a operai inquadrati nel IV livello per un periodo non superiore ad un anno senza che ciò comporti diritto al passaggio al livello superiore. L'attribuzione dell'incarico avviene con le modalità previste all'art. 18, comma 6 del CIR.

2. Al caposquadra inquadrato nel IV livello è riconosciuta l'indennità mensile di cui all'art. 17, comma 3 del CIR.

Art. 14
Indennità di funzione agli impiegati
(rif. art. 20 CIR)

1. Agli impiegati che svolgono attività di direzione lavori, di programmazione e di gestione tecnico-amministrativa è riconosciuta un'indennità di funzione fissa annua pari ad euro 4.500,00 per gli impiegati di V livello e di euro 4.700,00 per gli impiegati di VI livello.
2. Per gli impiegati che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di euro 2.200,00.
3. Per gli impiegati che svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività di programmazione e di gestione tecnico-amministrativa, l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di euro 2.200,00.
4. Agli addetti forestali si applica la disciplina - normativa e contrattuale - dell'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del dlgs. 36/2023, prevista per i dipendenti della Regione Piemonte con contratto collettivo nazionale delle regioni ed autonomie locali.

Art. 15
Indennità di mensa
(rif. art. 21 CIR)

1. Al lavoratore viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa di durata minima di 5 ore, un'indennità sostitutiva di mensa determinata nell'importo giornaliero di € 7,00 tramite l'erogazione di buono pasto elettronico.
2. E' demandata ad uno specifico disciplinare adottato d'intesa tra le parti la determinazione delle modalità di erogazione del servizio di mensa attraverso l'attribuzione dei buoni pasto sostitutivi.

Art. 16
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(rif. art. 27 CIR)

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal d. lgs. n. 81/2008 in modo adeguato all'organizzazione regionale, le parti convengono che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono individuati nel numero massimo complessivo di 16, ripartiti nel numero di 2 per provincia.
2. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del d. lgs. n. 81/2008 a ciascun RLS spettano 45 ore di permesso retribuito all'anno.

